

## Le decisioni pubbliche ai tempi del Coronavirus: la tutela dei diritti tra fondatezza scientifica, trasparenza e principio di precauzione

Lavinia Del Corona\*

PUBLIC DECISIONS AT THE TIME OF CORONAVIRUS: THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS BETWEEN SCIENTIFIC KNOWLEDGE, TRANSPARENCY AND THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE

ABSTRACT: The recent CoViD-19 emergency has made particularly evident not only the importance of the relationship between science and law for the protection of fundamental rights, but also its complexity. This paper analyses the impact that different kinds of relationships between public decision-makers and the scientific community may have on the protection of the rights involved, the main problems occurred during the CoViD-19 emergency and some possible solutions.

KEYWORDS: CoViD-19; pandemic emergency; law and science; scientific uncertainty; precautionary principle

SOMMARIO: 1. L'emergenza sanitaria e il rapporto tra scienza e diritto – 2. Quale disciplina per l'istruttoria scientifica? – 3. Manipolazioni e strumentalizzazioni del sapere scientifico – 4. Il principio di precauzione come "regola per procedere".

### 1. L'emergenza sanitaria e il rapporto tra scienza e diritto

L'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia di CoViD-19, nata in Cina, e poi progressivamente diffusasi nel mondo, ha colpito fortemente l'Italia.

La drammatica situazione che stiamo vivendo impone serie riflessioni sul piano giuridico. Nel presente contributo si vuole concentrare l'attenzione su di un aspetto in particolare, ossia su come l'emergenza sanitaria abbia posto in luce la fondamentale importanza che il dialogo tra decisore pubblico e comunità scientifica ha ai fini della tutela dei diritti fondamentali coinvolti in decisioni pubbliche che implicano lo svolgimento di valutazioni tecnico-scientifiche. Ciò anche, e, anzi, ancor di più, nel caso in cui si tratti di decidere su questioni scientifiche nuove e controverse, rispetto alle quali l'incertezza è elevata. Di qui la necessità di avviare una riflessione, non tanto sul "se", ma soprattutto sul "come" sia opportuno organizzare tale fondamentale collegamento tra scienza e politica. Che il sapere scientifico possa porsi in rapporto di strumentalità rispetto al soddisfacimento e alla tutela di diritti fondamentali è infatti cosa nota, meno chiaro è invece come tale rapporto di strumentalità debba incidere sul modo di procedere e sulla discrezionalità del decisore pubblico.

\* *Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano. Mail: [lavinia.delcorona@unimi.it](mailto:lavinia.delcorona@unimi.it). Il presente lavoro è aggiornato al 26 aprile 2020.*

Si tratta di un tema cui la Corte costituzionale ha negli ultimi anni iniziato a prestare attenzione, fornendo importanti indicazioni in una serie di sentenze relative a leggi a contenuto tecnico-scientifico. Il riferimento è, ad esempio, alla giurisprudenza inaugurata con la sentenza n. 282 del 2002 e poi consolidatasi in successive pronunce, quali le sentenze n. 151 del 2009 e 162 del 2014 in materia di procreazione medicalmente assistita, la sentenza n. 274 del 2014 sul “caso Stamina” e la sentenza n. 5 del 2018 relativa alla legge n. 119 del 2017<sup>1</sup>.

La Corte ha affermato che la natura tecnico-scientifica della valutazione sottesa alla scelta legislativa incidente su diritti fondamentali impone che essa non possa fondarsi sull’esercizio di mera discrezionalità politica, ma, bensì, che in tali casi il legislatore debba provvedere a un accertamento dello stato delle conoscenze scientifiche, possibilmente con l’ausilio di organismi dotati di specifiche competenze tecniche. Dalle sentenze in questione è emersa, inoltre, l’esigenza che all’accertamento dello stato delle conoscenze scientifiche segua l’adozione di scelte legislative coerenti con le risultanze dello stesso, oltre che lo svolgimento di un’opera di periodico aggiornamento, che vada di pari passo con l’evolversi del sapere scientifico. Di qui il sorgere in dottrina dell’idea della scienza come “limite” alla discrezionalità legislativa, se non addirittura “parametro interposto” di legittimità costituzionale delle leggi a contenuto tecnico scientifico<sup>2</sup>.

Quanto alle caratteristiche che dovrebbero connotare l’attività di accertamento, si vuole qui porre in evidenza come, posto che tale accertamento è reso necessario dallo stretto nesso di strumentalità spesso sussistente tra scienza e tutela dei diritti, sembri anzitutto imprescindibile che le caratteristiche proprie del sapere scientifico e, in particolare, del metodo scientifico, siano debitamente prese in considerazione.

L’incertezza e la relatività del sapere scientifico, il suo procedere tramite dimostrazioni e confutazioni, dovrebbero dunque essere elementi non trascurabili dal decisore politico.

Sono aspetti che rendono essenziale l’ascolto di più voci, tramite l’istaurazione di un serio contraddittorio tra esperti, in cui siano rispecchiate in modo fedele le posizioni presenti della comunità scientifica: è infatti il raffronto delle evidenze scientifiche a poter privare di forza persuasiva tesi che non hanno un valido fondamento empirico.

Perché poi una verifica sulla coerenza tra le risultanze dell’attività istruttoria e la decisione assunta possa essere effettivamente svolta, essenziali dovrebbero inoltre essere la trasparenza e la pubblicità delle attività in cui si sostanzia l’accertamento.

Tali considerazioni valgono rispetto al potere legislativo, ma, più in generale, parrebbero dover valere rispetto a ogni potere normativo implicante l’esercizio di discrezionalità tecnica, e, quindi, anche rispetto al potere normativo del Governo, specie se si considera che buona parte della normazione tecnico-scientifica è posta in essere dal potere esecutivo, principalmente in forza di deleghe volte a garantire una maggiore flessibilità della disciplina.

<sup>1</sup> V., *ex multis*, R. BIN, *La Corte e la scienza*, in A. D’ALOIA (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali*, Torino, 2005, 1 ss.; A. MANGIA, *Tutela della salute e valutazioni tecniche: un limite al regionalismo? Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche*, in L. VIOLINI (a cura di), *Verso il decentramento delle politiche di welfare*, Milano, 2011, 53 ss.; A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto*, Napoli, 2018.

<sup>2</sup> C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, II, 2016.

Funzioni normative sono poi esercitate dal Governo in situazioni emergenziali, e non di rado anche tali interventi implicano la spendita di competenze tecniche specialistiche. È quanto sta accadendo attualmente nella gestione dell'emergenza da CoViD-19 in Italia.

## 2. Quale disciplina per l'istruttoria scientifica?

L'emergenza sanitaria ha reso necessaria l'adozione in tempi estremamente brevi di misure di contenimento dell'epidemia. Il Governo si è trovato così a dover scegliere tra le possibili opzioni di intervento sulla base di valutazioni in larga parte di carattere prettamente scientifico.

È quindi emerso con chiarezza quanto la tutela di diritti fondamentali possa dipendere dal corretto svolgimento di valutazioni scientifiche da parte del decisore pubblico e, conseguentemente, quanto la legittimità di tali decisioni possa dipendere dall'adeguatezza del presupposto scientifico che sorregge la scelta.

A rendere particolarmente difficile il dialogo tra potere pubblico e scienza sono la forte incertezza e la discordanza di opinioni sussistenti nella comunità scientifica rispetto a molti aspetti rilevanti per la prevenzione e la cura del virus. La politica si trova dunque oggi a fare i conti con alcune delle caratteristiche che sono – in misura più o meno ampia a seconda degli ambiti – proprie del sapere scientifico: la sua incertezza, la sua relatività e il suo procedere tramite dimostrazioni e confutazioni.

Si tratta di caratteristiche spesso trascurate, in forza dell'idea diffusa per cui la scienza sarebbe fonte di certezze assolute, che non tiene però in considerazione di come pretendere certezza dalla scienza<sup>3</sup> significhi in realtà ignorare un tratto – la falsificabilità del sapere scientifico – che è, sin dalla nascita del metodo scientifico, connaturato alla stessa<sup>4</sup>.

L'incertezza del sapere scientifico non dovrebbe dunque stupire, né, al fine della tutela dei diritti fondamentali coinvolti, pare adeguato reagire ad essa assumendo decisioni che prescindono da qualsiasi forma di dialogo con la scienza o limitandosi all'ascolto di una sola voce, magari selezionata perché maggiormente in linea con una certa opzione di intervento, e quindi preferibile sulla base di una valutazione di mera opportunità politica.

Tanto maggiore è l'incertezza, tanto maggiore parrebbe dover essere, nell'organizzazione dell'accertamento dello stato delle conoscenze scientifiche, l'attenzione alle caratteristiche proprie del sapere scientifico. A maggior ragione si dovrebbe quindi in questi casi procedere a un potenziamento del contraddittorio tra gli esperti del settore e all'analisi delle risultanze scientifiche esistenti, in quanto passaggi necessari per l'individuazione delle diverse posizioni esistenti tra gli esperti e delle evidenze scientifiche sussistenti a sostegno delle stesse, e, conseguentemente, per la delineazione, nel modo più fedele possibile alla realtà di un certo momento storico, dei margini di opinabilità scientifica esistenti.

Si tratta, quindi, di cercare di realizzare un difficile equilibrio tra scienza e politica, evitando da un lato deleghe, anche di scelte sostanzialmente politiche, ai "tecnici" – "escamotage" non di rado utiliz-

<sup>3</sup> Particolarmente significativo che il Ministro degli Affari regionali, in un'intervista del 14 aprile 2020, abbia affermato di pretendere dalla scienza «certezze inconfutabili».

<sup>4</sup> K. POPPER, *Congetture e confutazioni*, a cura di G. PANCALDI, Bologna, 1972: l'Autore giunge addirittura ad individuare nella falsificabilità il criterio in base a cui andrebbe operata la demarcazione tra scienza e pseudoscienza.

zato dal potere politico per sfuggire in momenti di difficoltà alla propria responsabilità – ma anche, d’altro lato, cercando di evitare di giungere all’assunzione di decisioni pubbliche prive di un ragionevole fondamento scientifico.

Rispetto alla gestione dell’attuale emergenza sanitaria pare dunque da valutarsi positivamente il fatto che sin dalle prime fasi, quando ancora l’epidemia risultava localizzata solo in Cina, il Governo abbia deciso di avvalersi per la gestione della crisi dell’ausilio di un comitato tecnico scientifico istituito dal Capo della Protezione civile, al cui interno operano rappresentanti di importanti organismi scientifici, dotati delle competenze necessarie per fornire informazioni circa i dati disponibili presso la comunità scientifica, le tesi presenti nella stessa e le conseguenze che potrebbero derivare dalle scelte di gestione della crisi astrattamente ipotizzabili.

Tuttavia, alcune carenze nel modo in cui tale “dialogo” con gli esperti è stato organizzato sembrano ravvisabili. In particolare, risultano carenti, se non del tutto assenti, le garanzie di pubblicità e trasparenza dell’attività istruttoria, benché si tratti di garanzie fondamentali per rendere possibile una effettiva verifica circa la coerenza delle misure restrittive introdotte dal potere esecutivo con le indicazioni fornite dal comitato tecnico.

È una mancanza che non può che aggravare il problema della dubbia legittimità dell’impiego di Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’introduzione nell’ordinamento di disposizioni fortemente limitative di molteplici diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione con riserva di legge.

Se è vero che un allontanamento dal principio di riserva di legge è stato reso necessario dall’esigenza di rapido adeguamento delle misure di contrasto dell’epidemia a una situazione che è in continua evoluzione, e dunque dall’impossibilità di introdurre con fonte primaria, perfino con decreto legge, una disciplina di dettaglio adeguata e proporzionata alla situazione di fatto, è d’altro lato anche chiaro che l’adeguatezza e la proporzionalità dell’intervento non possa che garantirsi in larga parte tramite lo svolgimento di valutazioni di tipo scientifico e sia, quindi, in primo luogo una adeguatezza di tipo “scientifico”. La legittimazione dei molti Dpcm degli ultimi mesi è pertanto certamente da ravvisarsi nei decreti-legge che ne hanno autorizzato l’adozione ma anche nella loro adeguatezza scientifica rispetto alla situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione: se le valutazioni dei rischi sottese alle misure restrittive introdotte con i Dpcm dovessero risultare scientificamente infondate, la legittimità di questi non potrebbe che essere fortemente minata.

La regolamentazione del rapporto tra Governo e organi tecnici avrebbe quindi dovuto assumere centrale rilievo nella disciplina di rango primario che ha ad essi delegato un potere così invasivo.

Ebbene, però, il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, in cui sono state elencate tutte le possibili misure adottabili dalle «autorità competenti», non ha in alcun modo disciplinato i rapporti tra tali autorità e gli organi tecnico scientifici. Un miglioramento sotto tale punto di vista si è avuto con il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, in cui si è quantomeno previsto che «per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti [...] sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630».

La predisposizione con fonte primaria di una più dettagliata disciplina della composizione – al momento tutta al maschile – e delle modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico, nonché

degli obblighi di pubblicità e trasparenza, e quindi un rafforzamento della legalità quantomeno sotto il profilo procedurale<sup>5</sup>, avrebbe invece potuto consentire, e consentirebbe per il futuro, di compensare le carenze sussistenti rispetto alla legalità sostanziale.

### 3. Manipolazioni e strumentalizzazioni del sapere scientifico

È da evidenziarsi inoltre come nel corso dell'emergenza sanitaria non siano mancate forme di più o meno palese sfruttamento dell'incertezza che è propria del sapere scientifico e della fisiologica presenza di divergenze tra gli esperti come mezzo per dare parvenza scientifica a posizioni nella sostanza fondate esclusivamente su ragioni di tipo non scientifico.

Basti pensare a come esponenti politici e amministratori locali, facendo esplicito o implicito riferimento alle opinioni espresse da alcuni esperti circa la scarsa letalità del CoViD-19, abbiano, nelle fasi iniziali, e quindi più cruciali, dell'epidemia in Italia, avallato una sostanziale equiparazione quanto a pericolosità per la salute pubblica del nuovo coronavirus a una "normale influenza stagionale" e invitato i cittadini al mantenimento delle loro consuete abitudini di vita.

Fermo restando che quello in questione è un virus nuovo, rispetto a molte delle cui caratteristiche sussistono ancora incertezze, bisogna considerare che, quando il primo caso di contagio è stato accertato in Italia, una considerevole quantità di dati sulle sue modalità di diffusione e i suoi effetti, alla luce in particolare dell'esperienza cinese, era già disponibile. Effettivamente da tali dati emergeva una letalità del virus non elevatissima in termini relativi, e non lontanissima da quella normalmente associata all'influenza stagionale. Ma allo stesso tempo risultava chiaramente anche come in termini assoluti la differenza tra i due fenomeni fosse considerevole, a causa di una serie di fattori, primo fra tutti la maggior capacità e rapidità di diffusione del CoViD-19. In particolare, era chiaro alla stragrande maggioranza della comunità scientifica che una diffusione incontrollata del CoViD-19 potesse essere in grado, a differenza di una normale influenza, di mettere in ginocchio il sistema sanitario nazionale.

Senza voler in questa sede indagare le ragioni, e soprattutto la consapevolezza o meno dell'operazione compiuta, pare da evidenziarsi però come si sia assistito all'utilizzo di dati statistici incompleti e totalmente travisati nel loro significato al fine di giustificare scientificamente un certo tipo di approccio all'epidemia, altrimenti giustificabile esclusivamente dalla volontà di evitare le ripercussioni negative che misure preventive avrebbero nell'immediato avuto sulla produttività e sull'economia delle zone interessate dall'epidemia.

Si tratta peraltro di una tendenza che si è registrata forse in modo ancor più evidente anche in altri Paesi, dove, pur alla luce del drammatico peggiorare della situazione italiana, la tesi per cui il CoViD-19 sarebbe paragonabile a una normale influenza è stata sostenuta addirittura da alte cariche istituzionali, al fine di giustificare un approccio tutt'altro che precauzionale al fenomeno.

Tali episodi aiutano a rendere ancor più chiaro come l'istaurazione di un confronto tra gli esperti, e la pubblicità dello stesso, sia uno strumento imprescindibile per la tutela dei diritti incisi da scelte pub-

---

<sup>5</sup> Sul tema della legalità in senso procedurale si veda R. CHIEPPA, Poteri esercitati, procedimento e contraddittorio davanti alle autorità indipendenti, in R. CHIEPPA-G. P. CIRILLO, *Le autorità amministrative indipendenti*, Padova, 2010.

blische *science-based*, in quanto atto ad evitare che la decisione possa essere adottata sulla base di tesi apparentemente fondate ma in realtà confutate nella comunità scientifica e che i dati scientifici possano non essere compresi, o volutamente travisati, del potere politico.

#### 4. Il principio di precauzione come “regola per procedere”

L'emergenza sanitaria sembra inoltre aver messo a nudo tutta la debolezza, già in passato evidenziata in dottrina, del principio di precauzione come “regola per decidere”.

Per quanto riguarda il caso italiano, ha stupito in particolare che l'approccio prettamente precauzionale al fenomeno sia stato abbandonato proprio nel momento in cui il rischio di un'epidemia nel Paese si è fatto da possibile ad altamente probabile, ossia quando è stata accertata la sussistenza di focolai in alcuni territori del nord d'Italia.

Il Governo si è da subito attivato, con l'ausilio del comitato tecnico, per porre in essere misure di contenimento, ma queste sono parse più ispirate a una logica di eliminazione dei rischi certi piuttosto che al principio di precauzione propriamente inteso, che avrebbe invece imposto l'adozione di misure volte all'azzeramento dei rischi anche solo probabili.

Solo quando il rischio di una consistente diffusione del virus sull'intero territorio nazionale e del conseguente collasso del sistema sanitario è passato dall'essere probabile all'essere sostanzialmente certo, si è avuta l'introduzione di misure decisamente restrittive anche fuori dalle originarie “zone rosse”.

Ma ciò che stupisce ancor di più è che, nonostante l'esperienza italiana, un approccio non precauzionale, se non, in alcuni casi, addirittura di negazione del pericolo, si sia registrato in molti Paesi in cui l'epidemia è arrivata con qualche giorno o settimana di ritardo rispetto all'Italia.

L'attuale emergenza sanitaria pare quindi essere stata ulteriore conferma della scarsa coerenza con cui il principio di precauzione è invocato da chi assume decisioni pubbliche: la portata precettiva del principio come “regola per decidere” risulta talvolta utilizzata per legittimare misure restrittive, in nome della necessità di tutelare la salute avverso rischi, pur anche se incerti, o addirittura anche se solo congetturali – si pensi ad esempio all'approccio di molti paesi europei in tema di OGM –, ma al contempo viene spesso del tutto trascurata in altri casi, specie allorché la precauzione non risulti in linea con interessi di tipo economico.

Sarebbe forse allora auspicabile, come prospettato da parte della dottrina<sup>6</sup>, un abbandono del principio di precauzione inteso “in senso forte”, come “regola per decidere”, e che ci si concentri piuttosto sulla ragionevolezza del temperamento tra interessi di volta in volta operato.

Il principio potrebbe mantenere rilevanza “in senso debole”, come principio che impone la considerazione anche del rischio non certo, ma probabile, nell'ambito del bilanciamento tra interessi. Così inteso, il principio varrebbe come “regola per procedere”, che impone non tanto un dovere assoluto di avversione al rischio ma, piuttosto, che nelle situazioni di incertezza scientifica sia data particolare

<sup>6</sup> In tal senso S. BARTOLOMMEI, *Sul principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, in *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, II, 2001; C.R. SUNSTEIN, *Il diritto della paura*, Bologna, 2010; F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione*, in M. RENNA-F. SAITTA (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012

rilevanza alla fase istruttoria che precede la decisione, in quanto necessaria per accertare quali siano i rischi, anche solo probabili, da tenersi in considerazione nel bilanciamento<sup>7</sup>.

Nel caso in questione, come evidenziato sopra, si è registrato anzitutto un problema di trasparenza dell'attività istruttoria che ha reso, e continua rendere, difficile una verifica circa la coerenza delle scelte dell'esecutivo con i rischi, possibili o certi, emersi in fase istruttoria.

Conseguentemente, tale fatto rende anche più ardua una valutazione della ragionevolezza del bilanciamento tra gli interessi in gioco posto in essere dal Governo nel contenimento dell'emergenza. Col senno di poi, si può tuttavia rilevare che, almeno rispetto alle decisioni assunte nella fase iniziale di gestione dell'emergenza, alcune criticità sotto tale profilo siano ravvisabili.

In particolare, la scelta di non adottare *ab initio* misure idonee all'eliminazione di qualsiasi rischio, anche non certo, di diffusione a livello nazionale del virus – evidentemente effettuata principalmente nella speranza di poter limitare il danno economico – avrebbe infatti in realtà solo apparentemente tutelato gli interessi economici del Paese: si è poi compreso a caro prezzo che il conflitto tra tutela della salute pubblica e tutela dell'economia non era sussistente, avendo infatti la diffusione del virus a livello nazionale reso successivamente necessarie misure di contenimento ben più gravose di quelle che originariamente si sono volute evitare.

In altre parole, si potevano prevedere i rischi che una diffusione del contagio poteva comportare, oltre che per la salute, anche per l'economia, posto che nel nostro ordinamento l'inazione dinanzi al dilagare dell'epidemia non sarebbe, fortunatamente, un'opzione contemplabile: una totale compromissione del bene salute per la tutela di interessi economici contrasterebbe infatti nettamente con i fondamentali principi che regolano il bilanciamento tra diritti<sup>8</sup>. Resta da chiedersi se le scelte scarsamente precauzionali registratesi nella fase iniziale siano da imputarsi a una mancata emersione del rischio nella fase istruttoria o piuttosto a una mancata considerazione dello stesso da parte del decisore politico.

Può però quantomeno dirsi che in Italia un approccio di esclusiva attenzione al rischio economico, e di conseguente totale noncuranza dei rischi per la salute pubblica, non abbia mai propriamente preso piede.

Aveva invece destato grande preoccupazione che il primo ministro inglese, il 13 marzo 2020, avesse invece reso dichiarazioni che sembravano andare proprio in tal senso, pubblicamente affermando di non essere intenzionato ad adottare alcuna particolare misura di contenimento del contagio in corso nel Regno Unito.

La linea di azione – o inazione – prospettata si fondava sulla tesi di un consigliere scientifico del Governo inglese, secondo cui sarebbe stato necessario che almeno il 60% della popolazione britannica

---

<sup>7</sup> La concezione del principio di precauzione come principio che implica anzitutto il rispetto di precisi vincoli istruttori emerge in alcuni passaggi della Comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione (COM/2000/000 def), in cui si è chiaramente posto al centro della scelta precauzionale il momento della valutazione tecnica e dell'accertamento dei rischi, nell'ambito del quale secondo la Commissione «dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi possibili per valutare le informazioni scientifiche disponibili» e, «laddove possibile, dovrebbe essere redatta una relazione comprendente una valutazione delle conoscenze esistenti e delle informazioni disponibili, oltre ai pareri degli scienziati sull'affidabilità della valutazione ed un'indicazione sulle persistenti incertezze».

<sup>8</sup> Si veda Corte cost., n. 58 del 2018, sul caso Ilva.

contraesse l'infezione, in quanto solo in tal modo si sarebbe sviluppata un'"immunità di gregge" atta a garantire la definitiva uscita del Paese dall'emergenza e a precludere l'insorgere di una nuova epidemia di CoViD-19 nei prossimi anni.

È stato sin da subito osservato come però una tale strategia risultasse fondata su presupposti scientifici tutt'altro che certi, ma, anzi, ampiamente criticati dalla maggioranza della comunità scientifica. E, soprattutto, come si trattasse di una scelta implicante un'inquietante accettazione da parte del Governo inglese del rischio sostanzialmente certo – ossia la morte di un ingente numero di persone, ottimisticamente circa 400.000 – perché necessario a scongiurare un rischio invece altamente incerto – in particolare, che il virus si possa ripresentare in modo identico l'anno prossimo e che nel frattempo non sopraggiunga un vaccino efficace.

Pare chiaro che a fondamento di una scelta di tal tipo – annunciata ma poi in concreto fortunatamente non attuata<sup>9</sup> – non vi fosse, come pur maldestramente si era cercato di far intendere, la ricerca della miglior strada per tutelare la salute pubblica, ma al contrario l'intento di non "sprecare" risorse pubbliche per il contenimento dei contagi e non compromettere la produttività del Paese.

L'episodio risulta quindi dare bene l'idea dei rischi per la tutela dei diritti che possono associarsi alla tendenza, spesso presente, della politica a non svolgere un effettivo accertamento della fondatezza scientifica delle proprie decisioni tramite l'istaurazione di un dialogo trasparente con gli esperti del settore, posti in contraddittorio tra loro, nonché a certe applicazioni del principio di precauzione, come regola per decidere atta a giustificare politiche di totale avversione ad alcuni selezionati rischi e non ad altri, pur altrettanto preoccupanti, pericoli.

---

<sup>9</sup> Il 23 marzo 2020 il Governo inglese ha disposto il "lockdown" del Regno Unito.